



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Seduta in data : 23/11/2013		Atto n. 34
OGGETTO:	Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) anno 2013.	

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTITRE, del mese di NOVEMBRE, alle ore 09.55, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

			Presente
1	PETRACHI ANGELICA	PRESIDENTE	S
2	POTI' MARCO	SINDACO	S
3	BUFANO FABIO	VICE SINDACO	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	S
5	CISTERNINO ORONZO MAURIZIO	CONSIGLIERE	S
6	POTENZA SANDRO	CONSIGLIERE	S
7	DIMA SIMONE	CONSIGLIERE	S
8	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
9	GIAUSA MARINO	CONSIGLIERE	S
10	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	S
11	FELLINE ROBERTO	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 11 N = Assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario comunale ANTONICA ANTONIO

Partecipa l'assessore esterno CASCIARO FLAVIA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 che prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 1, del D.L. 102/2013 prevede che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativamente agli immobili di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.85 ossia per quelli oggetto di sospensione;
- l'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013, convertito dalla Legge n.64/2013 prevede che il versamento della prima rata che la prima rata dell'Imposta municipale propria è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni stabilite per l'anno precedente;
- l'art. 3 del D. L. 102/2013 prevede il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria dovuto all'abolizione della prima rata nonché alle altre modificazioni intervenute con gli articoli 1 e 2 del medesimo D.L. 102/2013;
- il versamento della prima rata non è quindi dovuto in relazione a:
 - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti edilizia residenziale pubblica;
 - c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. 201/2011, convertito

con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214.

- con deliberazione del C.C. n.2 dell'08/02/2012 sono state stabilite le seguenti aliquote IMU per l'anno 2012:
 1. Aliquota base ordinaria 0,76%
 2. Aliquota abitazione principale 0,4%
 3. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%
 4. Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario 0,76%
 5. Aliquota immobili locati 0,76%

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto del Ministero del 24 settembre 2013, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, sono stati quantificati i tagli per i Comuni per l'anno 2013 a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio oggi confluito nel Fondo di Solidarietà Comunale che per il Comune di Melendugno è pari ad Euro 501.221,30;
- ai sensi dell'art.1, comma 380, lett. e) della Legge 228/2012 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio è stato soppresso determinando, di conseguenza, per il Comune di Melendugno una minore entrata pari ad Euro 158.622,54 istituendo al contempo il Fondo di Solidarietà comunale alimentato dai comuni con una quota del gettito IMU di spettanza del Comune;
- con DPCM, emanato a seguito dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Città del 25 settembre 2013, è stata quantificata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Comunale per il Comune di Melendugno pari ad Euro 2.292.127,93;
- il gettito IMU stimato dal Dipartimento delle Finanze alla data del 30/09/2013 è pari ad Euro 4.565.778,01 che al netto della contribuzione al F.S.C. determina un gettito netto IMU pari ad Euro 2.273.650,08 ossia una minore entrata a titolo di IMU pari ad Euro 402.827,36 rispetto al 2012 il cui gettito è stato definitivamente quantificato in Euro 2.676.477,44;
- al minor gettito IMU pari ad Euro 402.827,36 si deve aggiungere il taglio ai trasferimenti per la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio pari ad Euro 158.622,54 determinando complessivamente minori entrate per Euro 561.449,90;
- rispetto all'esercizio finanziario 2012 non potranno essere previste e accertate entrate eccezionali, non ripetibili, relative a recuperi coattivi per evasione (ruoli ICI, ruoli TIA, ruoli per Violazioni al Codice della strada, ecc.) per circa Euro 800.000,00;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio per l'anno 2013, necessario procedere alla revisione delle aliquote IMU approvate per l'anno 2012 ed in particolare attuare un aumento dell' aliquota base ordinaria di tre punti percentuali passando dall' attuale aliquota dello 0,76% al 1,06% per tutti gli immobili mantenendo invece invariata l'aliquota base pari allo 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze nonché per i fabbricati assimilati a tale categoria di cui all'art. 2 comma 4 e 5 del D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con la Legge 28 Ottobre 2013, n.124;

RITENUTO, altresì, più opportuno attuare l'incremento dell'aliquota base ordinaria prediligendo quindi un aumento della tassazione per gli altri fabbricati che non siano abitazione principale e sue assimilazioni anziché altre forme di prelievo (quale aumento dell'addizionale comunale IRPEF e tariffe sui servizi a domanda individuale) al fine di circoscrivere la base imponibile oggetto di tassazione, non estendendola a tutti i cittadini residenti percettori di reddito, e quindi ai soggetti possessori di più immobili sul territorio comunale sintomo di maggior capacità contributiva;

PRESO ATTO CHE:

- il presente atto ha effetto dal 1 gennaio 2013, come indicato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011 e dall'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, 296;
- per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 214/2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano agli atti adottati per l'anno precedente;
- a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

Finanze, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n.35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n.64;

VISTI :

- gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011, n.23 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito dalla Legge 214/2011 e s.m.i.;
- gli artt. 1,2,3 e 8 del D.L. 31.08.2013, n.102;
- l'art. 42, 49 e 151, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

Nel corso della discussione il Consigliere Feline propone due emendamenti:

- 1) Aumento dell'aliquota base ordinaria IMU non al 10,60 per mille, ma all'8,60 per mille;
- 2) Equiparazione alla prima casa, ai fini dell'applicazione dell'imposta, delle unità immobiliari e delle relative pertinenze, tranne quelle di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali.

Inoltre il Consigliere Giausa, nel sottoscrivere l'emendamento presentato dal consigliere Feline per quanto riguarda l'utilizzazione da parte dei familiari che utilizzano come prima casa l'immobile di appartenenza dei familiari più vicini, propone di estendere l'applicazione della stessa aliquota dello 0,40 a coloro che sono iscritti all'Aire ed ai beni strumentali per arti e professioni.

Il primo emendamento proposto dal Consigliere Feline, posto a votazione, ottiene il seguente risultato: favorevoli 3 (Giausa, Russo Feline) e contrari 8 (maggioranza). L'emendamento viene respinto.

Il secondo emendamento proposto dal Consigliere Feline, posto a votazione, ottiene il seguente risultato: favorevoli 3 (Giausa, Russo Feline) e contrari 8 (maggioranza). L'emendamento viene respinto.

A questo punto, il Consigliere Potenza propone un subemendamento, in base al quale si propone di rinviare la discussione sugli emendamenti proposti dal Consigliere Giausa, con l'impegno a convocare un Consiglio entro il 30 novembre, termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, dopo aver verificato la situazione del minor gettito, che scaturirebbe dall'applicazione di quanto contenuto negli emendamenti proposti, e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il sub emendamento del Consigliere Potenza, posto a votazione, ottiene il seguente risultato: favorevoli 10, astenuti 1 (Feline). Il sub emendamento viene approvato.

Si fa comunque rilevare da parte degli uffici che, fermo restando il rinvio di cui sopra, le proposte avanzate, ad eccezione di quella riguardante il valore dell'aliquota base proposta dal Consigliere Feline, attengono a materia di natura regolamentare e pertanto esulano dal presente ordine del giorno;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, l'organo di revisione economico-finanziaria ritiene non dovuto il parere in quanto detto obbligo sussiste solo per le proposte di delibere di approvazione di Regolamenti sui tributi locali e loro modifiche;

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale redatto a cura del servizio di stenotipia;

Con voti favorevoli 8, contrari 1 (Feline) e astenuti 2 (Russo e Giausa),

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2013 nelle seguenti misure:

1. Aliquota base ordinaria 1,06%
2. Aliquota abitazione principale 0,4%

3. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%
4. Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario 1,06%
5. Aliquota immobili locati 1,06%

Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2013;

Di dare atto, in relazione agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, della intervenuta modifica della percentuale d'imposta riservata allo Stato, ferma quindi restando per tali beni la quota di imposta spettante al Comune in base alla vigente aliquota dell' 1,06% fissata col presente provvedimento;

Di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, secondo quanto previsto dall' art.8, comma 2, del D.L. 102/2013 che deve avvenire entro il 09 dicembre 2013;

Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale, secondo le modalità di cui all' art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 35/2013 convertito dalla Legge 64/2013.

Successivamente con separata votazione, con voti favorevoli 8, contrari 1 (Felline) e astenuti 2 (Russo e Giausa), delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PETRACHI ANGELICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANTONICA ANTONIO

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma dell' art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Melendugno, lì 20/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CHIRIVI' ROSSANA

Sulla proposta è stato espresso, a norma dell' art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Melendugno, lì 20/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CHIRIVI' ROSSANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 02/12/2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

☐ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

☒ immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Melendugno, lì 02/12/2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MELE ANNA RITA